

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) LUPOI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Nella seduta del 30/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Il prestito oggetto di controversia è stato contratto in data 8.7.2009 ammontava ad € 18.000,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 150,00 ciascuna.

Nel luglio del 2014 il ricorrente estingueva anticipatamente il prestito dopo la scadenza di n. 60 rate, con la corresponsione di € 8.532,00 sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario in data 16.07.2014 e riferito alla data del 31.07.2014.

Sono seguiti un reclamo in data 11.11.2016, riscontrato dall'intermediario con lettera del 28.11.2016, e successivamente ricorso all'ABF protocollato il 2.01.2017.

La parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “Commissioni bancarie”: € 45,00;
- “Commissioni intermediazione”: € 1.447,14
- “Commissioni assicurative”: € 60,48

per complessivi € 1.462,63, somma al netto dell'abbuono di € 90,00 riconosciuto in sede di conteggio estintivo, oltre al rimborso ex art. 125-sexies TUB della penale di estinzione addebitata nel conteggio estintivo e la corresponsione degli interessi legali dal momento dell'estinzione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio rileva che il comportamento dell'intermediario, che non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, appare meritevole di censura sotto il profilo del difetto di collaborazione, dovendosi ribadire che gli intermediari sono tenuti a prestare ogni cooperazione alla buona riuscita della procedura arbitrale, in difetto arrecando non solo una lesione alla efficienza e alla credibilità della procedura medesima, ma ponendo altresì in essere un comportamento irrispettoso della stessa funzione dell'Arbitro (cfr., fra le altre, decisioni Collegio di Napoli n. 525/2017 e n. 846/2014).

Nel merito, il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); ritenuta *recurring* la voce delle commissioni bancarie e di intermediazione indicata con clausola generica; considerato che per gli oneri assicurativi non si rinviene nella documentazione versata in atti un criterio o formula pattuito ex ante alternativo al rimborso della quota non maturata *ratione temporis* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016); considerato che l'intermediario non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 1.462,63, secondo il calcolo di seguito riportato:

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni bancarie				90,00	45,00		45,00
Commissioni di intermediazione				2.894,29	1.447,15	90,00	1.357,15
Premi assicurativi				120,96	60,48		60,48
				Totale			1.462,63

a cui aggiungere, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B, l'importo del rimborso richiesto dal ricorrente relativo alla penale addebitata nel conto estintivo agli atti; considerato altresì che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.544,58, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA